



Servizio studi
Servizio delle Commissioni

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 97/1

LE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

*Dopo quasi un mese di complesse trattative, nel Consiglio europeo del 30 e 31 maggio gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul **sesto pacchetto** di sanzioni nei confronti della Russia, a seguito dell'aggressione all'Ucraina. Le misure sono poi state approvate dal Consiglio Ue il **4 giugno**, esattamente il **centesimo giorno dall'inizio della guerra**. Il pacchetto - come noto - prevede in primo luogo il divieto di importazione via mare di petrolio (a partire dal prossimo 5 dicembre) e prodotti petroliferi (a partire dal prossimo 5 febbraio). Specifiche eccezioni sono previste per alcuni **Paesi particolarmente dipendenti dal petrolio russo**: per la **Bulgaria** il divieto di import scatterà il 31 dicembre 2024, mentre la **Croazia** potrà essere autorizzata a importare gasolio sottovuoto, necessario per le proprie raffinerie, fino al 31 dicembre 2023. Resta invece consentita **l'importazione di petrolio via oleodotto**, fino ad una prossima decisione del Consiglio (anche se i Paesi interessati sono fin d'ora invitati a prendere "ogni misura necessaria" per trovare sistemi di rifornimento alternativi). La **Germania** e la **Polonia** hanno comunque assunto l'impegno a bloccare queste importazione entro la fine del 2022. In questo modo - secondo le stime dei vertici Ue - si può prevedere una riduzione degli acquisti del 90 % entro l'anno. I Paesi che ricevono petrolio via oleodotto non possono comunque rivendere, né all'interno dell'Unione né a Stati terzi, il petrolio acquistato dalla Russia o i prodotti raffinati (per questi ultimi il divieto scatta dopo 8 mesi, che diventano 18 per la **Repubblica Ceca**). Per i Paesi senza sbocchi al mare, inoltre, si prevede la possibilità di **misure temporanee d'emergenza**, in caso di interruzione, dovuta a eventi esterni, degli approvvigionamenti via oleodotto. Il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione di vietare alle navi di Paesi Ue il **trasporto del petrolio russo a Paesi terzi**, ma ha vietato agli operatori Ue (fatti salvi, per sei mesi, i contratti in essere) di assicurare o finanziare questi trasporti, riducendone prevedibilmente la fattibilità. Nel VI pacchetto rientrano anche il divieto di export verso Mosca (e verso la Bielorussia) di 80 prodotti potenzialmente impiegabili per fabbricare armi chimiche, un'ulteriore ampliamento dei **prodotti tecnologici non esportabili** e dei soggetti che non possono acquistare **beni "dual use"**. Il Consiglio ha anche deciso di escludere dal **circuito***

Swift altre tre banche russe, tra cui Sberbank, principale istituto del Paese. Viene anche ampliata la lista di **servizi finanziari, commerciali e informatici** (come consulenza fiscale, contabilità e fornitura di cloud) che non possono essere prestati a favore di società russe. Per **contrastare la disinformazione** di Mosca, sono sospese le trasmissioni nei Paesi Ue di altri tre canali televisivi pubblici russi. Per quanto riguarda le **sanzioni individuali** (che prevedono essenzialmente il congelamento dei beni, il blocco dei contratti e il divieto di ingresso nella Ue) il Consiglio ha colpito **45 militari ritenuti responsabili di atrocità** commesse in particolare a Boutcha e durante l'assedio di Marioupol. Colpiti anche i responsabili della creazione del cosiddetto "Comitato per la pace e l'ordine" di Kherson. Nella lista dei sanzionati figura anche **Alina Kabaeva**, presunta compagna di Putin e presidente del Consiglio d'amministrazione del National Media Group, oltre che familiari del portavoce presidenziale, Dimitri Peskov e altri politici e dirigenti industriali. Sanzioni individuali colpiscono anche **altre 18 società ed entità** operanti nei settori militare, informatico e della logistica.

IL SISTEMA DELLE SANZIONI UE

Le sanzioni, definite formalmente "misure restrittive", sono uno strumento della politica estera dell'Unione, fondato sull'articolo 29 del Trattato Ue. La loro adozione, il rinnovo o la cessazione sono assunte con una **decisione del Consiglio, all'unanimità**, su proposta dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

Le misure che prevedono "l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie" con Paesi terzi devono essere implementate da un **apposito regolamento Ue** (atto immediatamente applicabile, approvato a maggioranza qualificata), sulla base dell'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFU). Il regolamento, in questo caso su proposta congiunta di Alto Rappresentante e Commissione, viene adottato dal Consiglio contemporaneamente alla decisione che stabilisce le sanzioni, in modo che i due atti producano i loro effetti dallo stesso momento.

Le sanzioni adottate dall'Ue nei confronti della Federazione Russa sono essenzialmente di due tipi: **individuali** ed economiche. Le **sanzioni di carattere economico** hanno inizialmente colpito i territori annessi a Mosca e sono poi stati estesi all'intera Federazione russa, articolati essenzialmente secondo **ambiti settoriali**.

Pur essendo uno strumento della politica estera dell'Unione, che in via generale è sottratta al controllo giurisdizionale, le misure restrittive **possono essere impugnate presso la Corte di Giustizia** (art. 274 TFU). La stessa Corte anzi, ha ampliato la propria giurisdizione in materia, estendendola ad esempio ai ricorsi pregiudiziali, sulla base del diritto all'**effettività della tutela giurisdizionale**, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

A partire dal 2014, anche le misure restrittive relative alla situazione in Ucraina sono state oggetto di un gran numero di ricorsi. Per quanto riguarda le misure individuali le controversie sono state peraltro caratterizzate, almeno inizialmente, da un elevato tasso di accoglimento da parte dei giudici di Lussemburgo, generalmente per **difetto nella motivazione**. Questa tendenza si è poi invertita negli ultimi anni, anche grazie ad una maggiore attenzione alla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio. Per le sanzioni settoriali la Corte ha invece riconosciuto al Consiglio un più ampio **potere discrezionale**, trattandosi di "scelte politiche, economiche e sociali", che sono dunque contestabili sono "manifestamente inadeguate" a raggiungere l'obiettivo prefissato¹. Anche per le recenti sanzioni legate all'aggressione all'Ucraina pendono comunque già di fronte alla Corte di Giustizia numerosi ricorsi.

Più delicato il tema dell'**implementazione** delle sanzioni stabilite in sede Ue, che - come noto - è responsabilità primaria degli **Stati Membri**. L'ampiezza (senza precedenti) del regime sanzionatorio imposto alla Federazione russa ha reso particolarmente delicato il tema del coordinamento tra il livello decisionale (Ue) e quello attuativo (nazionale). Dopo le Conclusioni del consiglio Ecofin del 5 aprile, per facilitare il coordinamento reciproco, lo scorso 7 aprile la Commissione ha reso noto un elenco delle autorità che, in ciascuno Stato, hanno competenze nell'implementazione delle sanzioni, con l'indicazione, ove presente, del punto di contatto nazionale².

Nell'attuazione delle sanzioni, gli Stati membri possono anche chiedere la **collaborazione di organi europei**, ad esempio dell'agenzia Europol per il congelamento di beni transfrontalieri o della Procura europea nel caso in cui l'applicazione delle sanzioni riguardi anche la tutela di interessi finanziari dell'Unione. In quest'ottica il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol ha avviato con gli Stati membri Ue, Eurojust e Frontex, l'**“Operazione Oscar”**, per sostenere le indagini finanziarie degli Stati membri.

Il controllo sulla corretta implementazione nazionale spetta alla Commissione, in particolare alla Direzione generale FISMA (Stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali). Per orientare sulla **corretta interpretazione del regime sanzionatorio**, la Commissione cura e aggiorna su base continua una serie di linee guida e chiarimenti rivolti in particolare agli operatori economici. Nonostante questo, come noto alcuni temi, ad esempio quello della legittimità dell'uso del **rublo** come moneta **di pagamento** per l'acquisto di prodotti energetici non coperti da sanzioni, hanno posto questioni di grande difficoltà interpretativa (e di estrema delicatezza politica).

¹ Sul tema si veda A. Ali, *Dalle misure restrittive dell'Unione europea alla "guerra economica" nei confronti della Russia e della Bielorussia a seguito dell'invasione dell'Ucraina*, *Questione giustizia*, 1/2022.

² Per l'Italia sono menzionati il MEF, con il Comitato per la sicurezza finanziaria, per il congelamento dei beni e le transazioni bancarie e finanziarie e il MAECI, con l'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento, per gli embarghi di materiali militari e *dual use*. Il punto di contatto è individuato nella Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali dello stesso MAECI.

Per rafforzare il coordinamento con gli Stati membri (e degli Stati membri tra loro) all'inizio di marzo la Commissione ha istituito una *task force* "**Freeze and Seize**", di cui fanno parte anche i punti di contatto nazionali, oltre ad Eurojust ed Europol. Questa struttura opera in collegamento con un'altra *task force*, denominata "**Russian Elites, Proxies and Oligarchs (REPO)**", attivata il 16 marzo in collaborazione tra Ue, Paesi del G7 e Australia. La Commissione ha anche attivato un portale "*whistleblowing*", per raccogliere segnalazioni (anche anonime) su possibili violazioni delle sanzioni.

Sempre nell'ottica di rafforzare il sistema sanzionatorio e di assicurare una implementazione quanto più possibile omogenea in tutti gli Stati membri, il 25 maggio la Commissione ha anche presentato un pacchetto composto da diversi provvedimenti. Il primo passaggio (contenuto in una [proposta di decisione](#)) prevede di includere la violazione delle sanzioni Ue in quelle "**sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale**" in cui l'Unione può stabilire nei confronti degli Stati membri **norme minime relative alla definizione dei reati** e delle relative sanzioni. L'art. 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione individua già queste sfere penali (dal traffico di esseri umani al terrorismo, dal riciclaggio di denaro alla criminalità organizzata), ma prevede anche che gli ambiti possano essere ampliati (senza modificare il trattato) con una decisione unanime del Consiglio, approvata dal Parlamento europeo. Una volta che questa decisione venisse approvata, la Commissione avrebbe una base legale per proporre una direttiva che introduca norme penali minime in materia di violazione di sanzioni. Nella [proposta di direttiva](#) presentata si ipotizzano già alcune fattispecie coinvolte, come l'utilizzo di terzi per evitare le sanzioni, il trasferimento di fondi o l'esercizio di attività economiche con individui o entità giuridiche sanzionati. La direttiva (che si estenderebbe anche ad altri ambiti, come il traffico di esseri umani o i crimini ambientali) favorirebbe anche la cooperazione tra gli Stati, l'introduzione di normative per facilitare la **confisca dei beni "congelati"** e misure cautelari più rapidi per bloccare i beni a rischio di sottrazione.

Per ridurre le possibilità di aggiramento indiretto delle sanzioni, l'Unione è anche tornata ad occuparsi del tema dei cosiddetti "**passaporti e permessi di residenza d'oro**", quelli cioè concessi in cambio di consistenti investimenti economici nel Paese. Con una [raccomandazione](#) del 28 marzo (atto quindi non vincolante, per via della materia), la Commissione, che è comunque contraria in via generale a queste pratiche, in relazione a cui sono attive diverse procedure d'infrazione, ha chiesto un sforzo per adeguarsi alla nuova situazione provocata dal conflitto. Gli Stati sono quindi invitati a: intensificare i controlli prima dell'emissione di questi documenti; ritirare i permessi di residenza concessi agli individui russi (e bielorusi) colpiti dalle sanzioni; e **sospendere in via generale la concessione di documenti a cittadini russi e bielorusi**.

Si può anche segnalare che, oltre a quello vigente nei confronti della Federazione Russa (e della Bielorussia), sono attualmente in vigore **oltre 40 regimi sanzionatori** attivati dall'Ue (alcuni come conseguenza di decisioni Onu, altri imposti in modo autonomo). Sono regimi ovviamente non comparabili, per estensione e profondità, con quello adottato nei confronti della Russia, e comunque molto diversi tra loro per rilevanza e portata. La maggior parte di essi ha un ambito geografico determinato, riferito generalmente ad un **singolo Paese**, dalla Libia al Sudan, dalla Siria alla Corea del Nord. Altri regimi sanzionatori sono invece "**orizzontali**", e hanno lo scopo di contrastare una serie di attività nocive (terrorismo, attacchi *cyber*, proliferazione e uso di armi chimiche e violazioni di diritti umani), indipendentemente dal luogo in cui avvengono.

LE SANZIONI IMPOSTE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA A PARTIRE DAL 2014

Le prime misure per contrastare le azioni "che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina" sono state adottate a partire dal **17 marzo** del 2014. Si tratta di sanzioni individuali (che prevedono - come detto - il congelamento dei beni, il blocco dei contratti e il divieto di ingresso nella Ue) nei confronti di una serie di individui riconosciuti come attori significativi dell'**annessione illegale della Crimea** (per aver assunto cariche pubbliche o incarichi militari dopo l'annessione, per aver organizzato il referendum per legittimare l'annessione e così via).

Negli anni successivi, **la lista delle persone sanzionate è andata man mano allungandosi**, coinvolgendo anche individui considerati responsabili di appropriazione indebita o di uso improprio di fondi statali ucraini in Crimea e nelle zone separatiste, le società coinvolte nei progetti di **collegamento stradale e ferroviario** tra il territorio della Federazione russa e la Crimea, gli organizzatori delle **elezioni illegittime nel Donbass**, **ufficiali delle Forze armate** coinvolti nelle attività separatiste (come il controllo delle "nuove" frontiere e delle coste del Mar d'Azov) i nuovi **membri della Duna in rappresentanza della Crimea** e così via.

A partire dal **giugno** del 2014 (anche a seguito dell'abbattimento di un aereo commerciale malese, costato la vita a circa 300 civili, attribuito alle forze separatiste e con l'Ucraina che aveva appena firmato l'Accordo di associazione con l'Ue), il Consiglio ha aggiunto misure di **carattere economico-settoriale**. Le prime decisioni hanno riguardato **il divieto delle importazioni nell'Ue di beni prodotti in Crimea e a Sebastopoli** e il **blocco** degli investimenti per i settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia, delle risorse naturali e del turismo.

A seguire sono state approvate una serie di altre misure restrittive, in particolare:

- limitazioni al rifinanziamento nei confronti di cinque banche statali e di sei società nel settore dell'energia e della difesa;

- l'**embargo del materiale militare**;
 - il **divieto di esportazione di beni "dual use"** a tutti gli utilizzatori finali militari e a nove utilizzatori misti;
 - l'introduzione di autorizzazioni preventive per esportazione di **materiali e tecnologie nel settore energetico**, divieto di esportazione di materiali e tecnologie per l'estrazione di petrolio e gas in acque profonde.
- Il mantenimento del regime sanzionatorio è stato poi legato al processo di implementazione degli accordi di Minsk tra Federazione russa e Ucraina. In mancanza di progressi significativi, le sanzioni sono state prorogate fino ad oggi.

LE SANZIONI IMPOSTE TRA IL 2019 E IL 2021

Tra il 2019 e il 2021 il Consiglio Ue ha approvato diverse tornate di sanzioni per funzionari pubblici, enti pubblici e soggetti variamente legati al governo russo, in relazione non alle vicende ucraine ma ad una serie di episodi di varia natura, avvenuti anche sul territorio dell'Unione.

Nel **gennaio 2019** sanzioni individuali vengono imposte a carico di quattro funzionari russi ritenuti coinvolti nell'attacco con agente nervino tossico a **Salisbury** (Regno unito), che aveva portato all'avvelenamento dell'ex agente segreto russo Skripal (e poi ad una serie di casi sospetti nella popolazione).

Nel **luglio 2020**, nell'ambito di un [provvedimento](#) generale di "diplomazia informatica", per contrastare incursioni informatiche, di diversa provenienza e natura, contro l'Unione e i suoi Stati membri, sono stati sanzionati sei funzionari tra *intelligence* e Forze armate russa, oltre che l'intera **Direzione per le tecnologie speciali dello Stato maggiore russo**. Gli episodi incriminati sono un attacco cibernetico contro l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (con sede nei Paesi Bassi) e contro **la rete elettrica ucraina**. Analoghe misure hanno colpito (nel mese di ottobre) due alti funzionari dell'*intelligence* militare russa, in relazione ad attacchi *hacker* contro il **Parlamento tedesco**.

Misure sanzionatorie hanno colpito funzionari e entità russe anche per il tentato avvelenamento (nell'ottobre del 2019) di **Aleksej Navalnyj** e poi, l'anno successivo, in relazione al suo arresto e alla sua condanna. Queste ultime misure sono state assunte nell'ambito della [decisione quadro](#) per contrastare le violazioni dei diritti umani nel mondo, e hanno coinvolto magistrati e responsabili del sistema penitenziario russo.

Nel **2021 nuove sanzioni** hanno coinvolto responsabili della Guardia nazionale russa e di forze paramilitari, per le violazioni dei diritti umani in Russia e in **Cecenia** oltre che il **gruppo Wagner** per le sue attività in vari Paesi (tra cui Siria e Repubblica Centrafricana).

LE MISURE IMPOSTE NEL 2022

Il primo "pacchetto sanzioni" (23 febbraio)

Le prime [misure](#) sono state assunte dall'Ue a seguito del **riconoscimento da parte di Mosca delle cosiddette repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk**. Sul modello delle misure territoriali già previste a partire dal 2014 per la Crimea, l'Ue ha deciso il blocco del commercio e degli investimenti, da e per queste regioni, per una serie di settori economici (infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, energia ecc.). Sanzioni di carattere finanziario (divieto di transazioni su nuovi titoli e strumenti finanziari) sono state disposte anche nei confronti della Federazione Russa, del suo governo, della Banca Centrale Russa e delle entità controllate.

Alla lista delle sanzioni individuali sono aggiunte ventisette **figure di spicco del governo russo** (tra cui il Primo Ministro Mishustin, il Ministro della Difesa Shoigu, il Vice Presidente del Consiglio di sicurezza nazionale Medvedev, il Ministro dello sviluppo economico Reshetnikov), **338 parlamentari della Duma, i vertici delle Forze armate** e una serie di **oligarchi e figure del mondo imprenditoriale** (inclusi i membri della famiglia Prigozhin e i presidenti di alcune banche). Come entità giuridiche sono state sanzionate anche tre banche (*Veb, Psb, Rossiya*) e una società informatica ritenuta responsabile di manipolazione delle informazioni *online*.

Il secondo "pacchetto sanzioni" (25 febbraio)

Nuove [misure sanzionatorie](#), concordata tra i Capi di Stato e di Governo nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del giorno precedente, sono state adottate il **25 febbraio**, all'indomani dell'avvio dell'aggressione militare russa in Ucraina.

Per il **settore finanziario** viene esteso il divieto di finanziamento anche agli istituti di credito *Alfa Bank* e *Otkiritie*, oltre che a *Bank Rossiya* e *Promsvyazbank* (già sanzionate per il sostegno alle attività separatiste nel Donbass). Misure analoghe sono adottate verso una serie di imprese a controllo pubblico (*Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostec, Russian Railways, JSC PO Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Corporation*). È anche stabilito il **divieto di listing in borse Ue** per società a controllo pubblico registrate in Russia e il divieto di concedere prestiti e crediti alle società sanzionate, comprese quelle già listate nelle tornate precedenti (fatti salvi, a certe condizioni, i contratti già stipulati). Alle banche Ue viene proibito di accettare **depositi superiori a 100 mila euro** da persone fisiche o giuridiche con cittadinanza russa o residenti in Russia (con alcune eccezioni: scambi transfrontalieri, missioni diplomatiche, interventi umanitari ecc.).

Altre misure sono:

- il **divieto di utilizzo di finanziamenti pubblici per investimenti e scambi commerciali** con la Russia (con deroghe per contratti già stipulati, piccoli progetti realizzati da pmi, prodotti alimentari, medici o umanitari);

- nel settore dell'**energia**, il **divieto di trasferimento di beni e tecnologie adatti alla raffinazione di petrolio**, nonché assistenza tecnica e finanziarie connessa (con una finestra di validità per i contratti già stipulati);

- nei **settori aeronautico e spaziale** il divieto di fornire beni, tecnologie, servizi di assicurazione, di revisione e riparazione (con una breve finestra per i contratti già stipulati e una deroga per la “cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali”). È vietata anche la **vendita di aerei**, pezzi di ricambio ed equipaggiamenti;

- l'estensione dell'embargo dei **materiali a duplice uso è esteso anche per uso non militare** e utenti finali non militari (con alcune deroghe per scopi umanitari, sicurezza marittima, missioni diplomatiche, ecc.).

Per quanto riguarda le **misure individuali**, le sanzioni sono state estese al presidente **Putin** e al ministro degli esteri **Lavrov** (tranne che - come detto - il divieto di ingresso nell'Ue), a 73 ulteriori parlamentari della Duma e a 6 membri del Consiglio di Sicurezza russo. È stato inoltre approvato l'**ampliamento dei criteri legali di designazione**, con una formulazione che consenta di poter colpire anche gli **oligarchi** (soggetti che forniscano entrate significative al governo russo, prestino sostegno materiale o finanziario o ricevano benefici dal governo russo).

Nel pacchetto delle sanzioni entrano anche **nuove misure nel settore dei visti**. È prevista la parziale sospensione dell'applicazione degli accordi Ue-Russia sulle facilitazioni al rilascio dei visti. Sono sospese le disposizioni relative alle esenzioni dal visto e alle facilitazioni per i visti pluriennali per personalità istituzionali, membri di delegazioni ufficiali, imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria.

Il terzo "pacchetto sanzioni" (28 febbraio - 2 marzo)

Con la [decisione](#) del **28 febbraio**, per bloccare le risorse detenute all'estero, è stato introdotto il **divieto di effettuare operazioni con la Banca Centrale Russa** e ogni altra entità che operi per suo conto o sotto la sua direzione (con possibili deroghe solo per eventuali motivi di stabilità finanziaria dell'Ue o dei suoi Stati membri).

È inoltre introdotto il **divieto di atterraggio, decollo e sorvolo sul territorio dell'Unione europea** per gli aerei, inclusi i *jet* privati, gestiti da operatori russi o di proprietà di persone fisiche o giuridiche russe (con deroghe per emergenze o motivi umanitari).

Per quanto riguarda le [sanzioni individuali](#), tra i nominativi aggiunti si segnalano manager di importanti imprese e banche (*Rosneft, Trasneft, Promsvyazbank, Fradkov*), ulteriori membri della Duma; i portavoce del Presidente Putin e del Ministro degli esteri; giornalisti e registi ritenuti coinvolti in attività di propaganda e disinformazione. Si amplia anche la **lista delle entità** sanzionate, tra cui la principale compagnia di assicurazioni russa *Sogaz*.

Il **2 marzo** il Consiglio ha deciso altre [misure](#) di carattere economico, tra cui si segnala l'**esclusione dal sistema SWIFT di sette banche russe** (*Bank Otkritie*,

Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank, Vtb). Viene anche stabilito il divieto di esportazione di banconote in euro verso la Russia, salvo per uso personale e per le necessità delle missioni diplomatiche. Sono vietati anche nuovi investimenti in progetti finanziati dal *Russian Direct Investment Fund* (con limitate deroghe per contratti pregressi).

Per **contrastare il sistema di disinformazione** legato al regime, il Consiglio Ue ha anche stabilito il blocco delle trasmissioni di *Russia Today* e *Sputnik*, nonché delle loro sussidiarie negli Stati membri.

Le misure adottate il 9 marzo

A corredo di un nuovo pacchetto di misure nei confronti della Bielorussia, il Consiglio ha adottato alcune nuove [misure](#) anche nei confronti della Federazione russa.

Ad integrazione delle misure già in atto, viene tra l'altro stabilito:

- il blocco alle esportazioni di **beni e tecnologie per la navigazione marittima** (tra cui equipaggiamenti radio), nonché della relativa assistenza tecnica e finanziaria (con esenzioni per esigenze umanitarie, emergenze e sicurezza marittima);

- l'inclusione delle **cripto attività** nella nozione di "valori mobiliari", per evitare possibili aggiramenti delle restrizioni settoriali in vigore;

- il divieto di fornire servizi finanziari alla società *Russian Maritime Register of Shipping*;

- l'inclusione del *National Wealth Fund* tra gli enti a cui si applicano le misure previste per la Banca Centrale Russa.

Per quanto riguarda **le misure individuali**, vengono aggiunte altre 160 persone: 146 membri del Consiglio della Federazione russa (per il voto in favore del riconoscimento delle repubbliche separatiste) e 14 imprenditori nei settori metallurgico, agricolo, farmaceutico, delle telecomunicazioni e digitale.

Il quarto "pacchetto sanzioni" (15 marzo)

Le [misure](#) decise il **15 marzo** riguardano restrizioni commerciali per prodotti siderurgici e beni di lusso, il divieto di operazioni con determinate imprese statali e di nuovi investimenti nel settore dell'energia.

Nel dettaglio, viene stabilito il **divieto sulle operazioni** (future) di acquisizione di partecipazioni, concessione di prestiti e finanziamenti, costituzione di *joint venture nel settore dell'energia* (fatte sempre salve le forniture essenziali di energia all'Ue). Alcune ulteriori misure sono estese al trasferimento di beni e tecnologie del settore dell'energia che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

Il **divieto di esportazione di prodotti di lusso** riguarda una serie di beni indicati in un allegato (se non diversamente indicato di valore unitario maggiore a 300 euro), tra cui: caviale; tartufi; alcolici; profumi e cosmetici; pelletteria, alcuni articoli di

abbigliamento; calzature; tappeti e arazzi; gioielli e metalli preziosi; monete e banconote da collezione; vasellame; dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 euro; apparecchi elettronici audio o video di valore superiore a 1.000 euro; veicoli, natanti e aerei (esclusi i mezzi per il trasporto medico) di valore superiore a 50.000 euro, motociclette di valore superiore a 5.000 euro; orologi; strumenti musicali di valore superiore a 1.500 euro; oggetti d'arte; alcuni articoli sportivi e da gioco. Non è prevista una clausola transitoria sui contratti già stipulati.

Viene anche fissato il divieto di effettuare operazioni con **persone giuridiche partecipate in misura superiore al 50 per cento dal governo russo** o dalla Banca centrale nei settori aerospazio (aerei ed elicotteri), difesa (autocarri, sistemi di difesa, missili), estrazione, produzione e trasporto di petrolio, cantieri navali, trasporto di idrocarburi.

Per i prodotti e tecnologie a duplice uso, come già previsto per aviazione e spazio, anche il settore dell'energia viene escluso da una serie di deroghe discrezionali previste in precedenza (fatte salve quelle legate al trasporto di combustibili verso l'Ue).

Per i beni già listati utilizzabili per **progetti di prospezione e produzione di gas e petrolio** si passa da un regime di autorizzazione preventiva all'esportazione a un divieto totale di scambi e di prestazione di servizi su tali beni (fatta sempre salve le deroghe per il trasporto di petrolio e gas verso l'Unione, oltre che per eventuali misure per evitare rischi ambientali).

Viene inoltre stabilito il divieto di importazione di determinati prodotti siderurgici (essenzialmente **ferro e acciaio**).

L'elenco dei **sogetti listati** viene esteso a 15 nuove persone (tra cui oligarchi come *Abramovich*, *manager* e giornalisti coinvolti nella propaganda di regime) e 9 imprese del settore dell'aviazione, della cantieristica navale, delle armi e di intermediazione per prodotti a duplice uso.

Il quinto "pacchetto sanzioni" (8 aprile)

La misura più significativa tra quelle [adottate](#) lo scorso 8 aprile (e su cui maggiormente si è concentrato il dibattito tra gli Stati) è forse il **divieto di importazione di carbone russo**. Il Consiglio ha comunque stabilito che i contratti già in essere rimangono validi fino ad agosto.

Fortemente colpiti anche i mezzi di comunicazione e trasporto: l'Ue ha deciso il **divieto per le navi con bandiera russa di attraccare nei porti dell'Unione** (non però di tutte le navi possedute, noleggiate o altrimenti gestite da soggetti russi, come inizialmente ipotizzato), con alcune eccezioni per prodotti alimentari, prodotti energetici non sanzionati e aiuti umanitari. Il divieto di accesso al territorio Ue è stabilito anche per i **trasporti su gomma**, sia dalla Russia che dalla Bielorussia (per evitare aggiramenti della misura), anche in questo caso con alcune eccezioni (alimentari, prodotti medici e trasporti umanitari).

Vengono anche inasprite le **sanzioni finanziarie**: viene stabilito un divieto totale di transazioni con quattro banche russe (già scollegate dal sistema *Swift*, tra cui *Vtb*, seconda banca del Paese) e viene vietata la vendita a Mosca di euro e monete nazionali Ue. Viene anche sancito il divieto di ogni forma di finanziamento a soggetti pubblici russi e il **bando delle società russe dagli appalti pubblici nell'Ue**.

Nuovi **divieti di importazione** riguardano una serie di altri prodotti russi (tra cui legno, cemento, alcolici e frutti di mare). Nuovi **divieti all'export** verso Mosca riguardano combustibile per aerei, macchinari per trasporti e determinati prodotti ad alto valore tecnologico (computer quantici, semiconduttori e altri macchinari di nuova generazione).

Il pacchetto approvato prevede anche **216 nuove sanzioni individuali**. Tra questi ci sono i componenti dei "cosiddetti Consigli popolari" delle autoproclamate "repubbliche" di Donetsk e Luhansk (con relativi "ministri"), alti funzionari dell'amministrazione presidenziale, le due figlie di Putin, una serie di nuovi oligarchi (e familiari) e anche giornalisti e direttori coinvolti nelle campagne di disinformazione organizzate dal Cremlino. Tra le società sanzionate (oltre alle quattro banche di cui sopra) ci sono imprese del settore trasporti, difesa e sicurezza.

Le "eccezioni umanitarie" (13 aprile)

Con il progressivo rafforzarsi del regime sanzionatorio nei confronti della Russia, le **organizzazioni umanitarie** (con un ruolo trainante del Comitato internazionale della Croce rossa), hanno ben presto evidenziato le difficoltà di svolgere le proprie attività a fronte del rischio di incorrere in possibili violazioni delle sanzioni, in particolare nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

Dopo un esame istruttorio condotto all'interno del Gruppo RELEX (mentre le altre misure sono sempre state discusse direttamente in COREPER), il 13 aprile il Consiglio ha dunque chiarito le **eccezioni per motivi umanitari** al sistema delle sanzioni. Sono stati in particolare definiti i soggetti le cui attività, di carattere appunto umanitario, consentono deroghe. Si tratta non solo di Croce Rossa, agenzie dell'Onu o delle altre organizzazioni che lavorano per conto dell'Ue, ma anche delle Ong riconosciute o autorizzate dall'Unione o dagli Stati membri, oltre che delle agenzie specializzate di questi ultimi (come la Protezione civile).

La decisione del Consiglio prevede un **sistema di esenzioni** sia per le sanzioni settoriali relative alle "zone non controllate dal governo" delle regioni di Donetsk e Luhansk, sia per le sanzioni individuali (che sono ad individui o a persone giuridiche).

Nel [primo caso](#) le esenzioni riguardano gli acquisti o i trasferimenti di beni, tecnologie e servizi destinati a finalità esclusivamente umanitarie, da parte di:

- organismi pubblici o privati che ricevono finanziamenti dagli Stati membri o dall'Ue;
- organizzazioni o agenzie (come Croce Rossa, agenzie Onu, Banca Mondiale e simili) che operano come *partner* umanitari dell'Unione in virtù di accordi quadro;

- organizzazioni o agenzie cui l'Ue rilascia il certificato di partenariato umanitario o che sono riconosciute e autorizzate dagli Stati membri;
- le agenzie specializzate degli Stati membri.

Altre organizzazioni possono essere autorizzate, in via derogatoria, da parte degli Stati membri.

Per le [misure restrittive individuali](#), l'esenzione è fissata in via generale solo per le organizzazioni della prima categoria (*partner* umanitari dell'Ue, che operano sulla base di un accordo quadro). Per gli altri operatori umanitari, sono gli Stati membri ad autorizzare (con il silenzio-assenso), **l'utilizzo di fondi e risorse economiche** che altrimenti sarebbero bloccati dalle sanzioni.

Il sistema adottato dal Consiglio lascia dunque molto spazio all'**elemento fiduciario**, sia rispetto ai singoli operatori umanitari, sia nelle relazioni reciproche tra gli Stati membri. Questi sono tenuti a scambiarsi regolarmente informazioni sulle certificazioni delle associazioni e sulle autorizzazioni che concedono, in modo da armonizzare progressivamente i criteri di valutazione. Si tratta dunque di un sistema adottato in via "sperimentale", su cui il Consiglio dovrà mantenere un controllo costante, per evitare ogni forma di ingiustificata **elusione delle sanzioni**.

6 giugno 2022

A cura di Federico Petrangeli

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.